

## Il regime agevolativo per i lavoratori “impatriati”.

Dr. Alberto Simonetti – Studio EPICA Treviso

L'articolo 16 del Dlgs 147/2015, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dal DL 34/2019 e dal DL 124/2019, **ricomprende un importante regime di tassazione agevolata per i soggetti residenti all'estero che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.**

Detto regime è anche noto come **regime speciale per “lavoratori impatriati”.**

In sintesi l'agevolazione consente di godere di **una esenzione dalla base imponibile dell'IRPEF pari al 70% che può arrivare al 90%** se la residenza viene spostata in regioni del sud Italia.

### **CHI PUO' USUFURUIRE DELL'AGEVOLAZIONE**

Possono usufruire dell'agevolazione tutte le persone fisiche che:

- **non sono state residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia;**
- **si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;**
- **prestano attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano.**

Si precisa che per **attività lavorativa** si intende la **produzione in Italia di redditi da lavoro dipendente o assimilati** (ad esempio i compensi per amministratori di società), **di lavoro autonomo o anche di impresa** (per coloro i quali

avviano un'attività di impresa in Italia).

### **LA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE**

Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di impresa l'agevolazione contenuta nell'articolo 16 del Dlgs 147/2015 consente di usufruire di una **esenzione pari al 70% della base imponibile IRPEF** (pertanto tassazione solo sul 30% del reddito prodotto).

**L'esenzione inoltre passa dal 70% al 90% nei casi in cui la residenza venga trasferita in una regione del sud Italia** (Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).

### **LA DURATA DELL'AGEVOLAZIONE**

Il beneficio ha una durata pari a **cinque periodi di imposta** e può essere prorogato di **ulteriori cinque periodi di imposta** qualora il soggetto che ha trasferito la residenza in Italia, in alternativa:

- dopo il suo trasferimento in Italia, **acquisti una unità abitativa di tipo residenziale in Italia** ovvero che l'acquisto venga effettuato nei dodici mesi precedenti (l'acquisto può essere fatto anche dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli anche in comproprietà);
- **abbia almeno un figlio minore** o a carico, anche in affido preadottivo.

In entrambi i casi i redditi prodotti **negli ulteriori cinque periodi di imposta saranno imponibili nella misura del 50%.**

**Nel caso in cui i figli minori o a carico o in affido preadottivo siano almeno tre l'agevolazione prevede l'esenzione al 90% dei redditi imponibili ai fini IRPEF anche nei cinque periodi di imposta successivi.**

### **DA QUANDO SI APPLICA L'AGEVOLAZIONE**

Il regime degli impatriati, con l'agevolazione al 70% ovvero al 90%, **si applica a partire dal periodo di imposta 2019 ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019.**

### **SOGGETTI NON ISCRITTI ALL'AIRE**

Possono accedere al regime agevolato **anche i cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020** purché abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta antecedenti il trasferimento.

### **LE RITENUTE**

Per beneficiare dell'agevolazione:

**I lavoratori dipendenti** (o chi produce redditi assimilati come ad esempio gli amministratori di società) devono presentare una dichiarazione scritta al datore di lavoro contenente:

1. le generalità, l'indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di più assunzioni);
2. la dichiarazione di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla norma;
3. la specifica dell'attuale residenza in Italia e l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione (prima che sia decorso il periodo minimo richiesto per usufruire dell'agevolazione – 2 anni di residenza in Italia);
4. l'attestazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali (divieto di cumulo);
5. una dichiarazione attestante il periodo d'imposta a partire dal quale è richiesta l'agevolazione.

Poi, in sede di certificazione unica,

il datore dovrà riportare sia i redditi sui quali ha calcolato l'imposta (percentuale agevolata), sia quelli che non hanno concorso a formare l'imponibile.

Se, per qualsiasi ragione, il datore di lavoro non potesse riconoscere l'agevolazione, il soggetto potrà comunque fruirne – avendone i requisiti - direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi: in questa ipotesi, il datore dovrà comunque indicare il reddito già corrisposto nella misura ridotta.

**I lavoratori autonomi** possono invece accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d'acconto sui com-

pensi percepiti; a tal fine, devono presentare:

- una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l'attuale residenza in Italia,
- una dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali.

Il committente, all'atto del pagamento del corrispettivo, **opera la ritenuta del 20% sull'imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.**

*Treviso, 28 gennaio 2020*